

Spending review. Il decreto Irpef

Il taglia-contratti esclude tutto il ciclo dei rifiuti

Stefano Pozzoli

La facoltà, data agli enti locali dal Dl 66/2014 di ridurre del 5% gli importi dei contratti in essere riguarda anche quelli relativi ai **servizi di igiene urbana**? Per rispondere al quesito occorre leggere l'articolo 8, comma 8, insieme ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 47. Si tratta, infatti, di norme di finanza pubblica, che vogliono avere effetti di consolidato nazionale e non di generico risparmio. Se non fosse così, non sarebbe giustificata una revisione (quasi) unilaterale degli obblighi contrattuali.

Intanto va notato che in sede di conversione, degli ambiziosi tagli previsti dal comma 8, è rimasto solo questo intervento spot, cioè la possibilità di rinegoziare i contratti di fornitura di beni e servizi. E non si tratta tanto di uno sconto, quanto della possibilità di ridurre il contenuto di servizio, rimodulando la prestazione, e facendo salva la possibilità della controparte di recedere.

L'articolo 47 affianca l'articolo 8 e ne completa il quadro, evidenziando sia l'entità della riduzione di spesa che riguarda gli enti locali, sia la loro qualità, cioè puntualizzando cosa deve riguardare: l'articolo 47, comma 9 precisa che i risparmi devono rientrare in una lista di voci di spesa, di cui elenca i codici Siope. Tra questi non vi è il codice 1303 (Contratti di servizio per smaltimento rifiuti) e non certo per una svista: nella prima versione dell'Allegato A al decreto, infatti, il codice era previsto.

È solo il caso di rilevare che la voce di descrizione del codice 1303 può suscitare degli equivoci, visto che fa, letteralmente, riferimento a una fase del ciclo integrato dei rifiuti e non al suo complesso. Ci soccorre, in proposito, il glossario della Fondazione Ifel, secondo il quale in questa voce rientra tutto il servizio pubblico locale relativo al ciclo dei rifiuti, mentre ne restano esclusi solo i servizi strumentali di "pulizia". Anche la prassi

degli enti locali conferma questa interpretazione.

C'è un altro elemento, importante, che depone a favore della non applicabilità di questi tagli, pur solo eventuali, al settore dei rifiuti, e che trova conferma nella struttura e nella logica stessa della Tari. La ragione è che, essendovi l'obbligo di finanziare la spesa con il tributo corrispondente, una sua riduzione non comporta un risparmio di spesa per la pubblica amministrazione: il Comune, in sostanza, non può appropriarsi del "risparmio" ma deve restituire l'importo ai cittadini.

Ancora, è bene ricordare che la norma di finanza pubblica non supera la disciplina speciale di settore e, pertanto, che un'eventuale modifica del contratto di servizio non potrebbe che conseguire da una procedura di revisione del piano economico finanziario, necessario per la determinazione della tariffa. E la riduzione di spesa non potrà essere applicata «per tutta la dura-

ta residua dei contratti medesimi», come prevede l'articolo 8, ma dovrà essere ridiscussa in sede di Pef, quando questo venga ripresentato.

Infine, dove le previsioni del testo unico ambientale sono state applicate, ed esistono quindi le Autorità di ambito, è chiaro che l'importo del contratto relativo al ciclo integrato dei rifiuti non è materia di competenza del singolo Comune (se non per le eventuali parti del servizio lasciate alla discrezionalità degli enti locali), ma dell'Autorità stessa. E sarebbe irragionevole pensare che il legislatore abbia immaginato una disposizione applicabile solo da alcuni enti locali.

Tutto ciò, ovviamente, non significa che dal settore dell'igiene ambientale non si possano pretendere risparmi ed una maggiore efficienza ma che questi debbano andare a vantaggio dei cittadini e non costituire forme surrettizie di finanziamento degli enti locali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NESSUN RISPARMIO

All'igiene ambientale non si applica la facoltà di ridurre i costi del 5% anche perché le tariffe sono misurate sugli oneri

